



## **Ordinanza Municipale concernente le deleghe di competenza Municipale alla Polizia comunale strutturata**

Il Municipio di Monteceneri

- Richiamati l'articolo 9 cpv 4, l'articolo 147 cpv 2 e l'articolo 148 cpv 1 della Legge Organica Comunale
- Richiamati gli articoli specifici del Regolamento comunale
- Con RM del 03 dicembre 2018 numero 713/2018

**Ordina:**

### **art. 1 Scopo**

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina l'attribuzione al Comando della Polizia comunale strutturata, in seguito Polizia, competenze contravvenzionali del Municipio sino all'importo massimo di franchi 300.--

<sup>2</sup> In particolare la delega ha lo scopo di sgravare il Municipio da questioni minori ricorrenti, responsabilizzare il Comando della Polizia e semplificare i processi decisionali e amministrativi.

### **art. 2 Campo d'attività**

<sup>1</sup> La delega conferisce la competenza di prendere e comunicare la decisione a terzi nei campi specifici d'operatività della Polizia.

<sup>2</sup> In caso di dubbio sull'applicabilità della delega, la decisione va sottoposta al Municipio secondo la procedura ordinaria e successivamente decide se conferirla alla Polizia.

### **art. 3 Principi**

La delega, fatto salvo il diritto superiore gerarchico (e in ogni caso del Municipio), permette di assumersi e di adottare una decisione in singoli casi definiti. Il delegato ha pure il dovere di sottoporre al Municipio i casi che, per la loro particolarità, non rientrano nella gestione corrente o possono avere rilevanza politica, con un'informazione preventiva al Capodicastero / Municipale competente.

### **art. 4 Ricorso**

<sup>1</sup> Contro le decisioni delegate alla Polizia i terzi possono ricorrere al Municipio, in applicazione dell'art. 9 cpv. 4 LOC e dei disposti del ROC.

<sup>2</sup> È fatta salva la procedura prevista da leggi o regolamenti speciali.

#### **Procedura:**

##### **a) Termini e legittimazione**

<sup>1</sup> Il reclamo dev'essere presentato al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

<sup>2</sup> Sono legittimati ad interporre reclamo ogni persona o ente toccati dalla decisione e che hanno un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della stessa.

##### **b) Forma**

<sup>1</sup> Il reclamo dev'essere presentato per iscritto, in lingua italiana, motivato in fatto ed in diritto, con le prove e contenere le conclusioni.

<sup>2</sup> In difetto di questi requisiti, un termine ragionevole è impartito al reclamante per porvi rimedio, con la comminatoria dell'irricevibilità.

<sup>3</sup> Il reclamo ha effetto sospensivo, a meno che la decisione impugnata non disponga altrimenti.

**c) Tasse, spese e ripetibili**

<sup>1</sup> La procedura di reclamo è per principio gratuita.

<sup>2</sup> L'accoglimento del reclamo non dà diritto ad indennità per ripetibili.

**d) Disposizioni sussidiarie**

Alla procedura di reclamo, per quanto non stabilito dalla presente ordinanza, sono applicabili le disposizioni generali della Legge di procedura per le cause amministrative.

**art. 5 Disposizioni finali**

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra subito in vigore con l'esposizione agli albi comunali.

<sup>2</sup> È data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.



**PER IL MUNICIPIO DI MONTECENERI**

Il Sindaco:

A. Celio Cattaneo

Il Segretario supplente:

T. Ferracin